

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMUNE DI IRMA

(art. 16 e ss. del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022)

Indice

Art. 1

Natura degli incarichi

Art. 2

Conferimento degli incarichi

Art. 3

Revoca degli incarichi

Art. 4

Trattamento economico

Art. 5

Retribuzione di posizione

Art. 6

Retribuzione di risultato

Art. 7

Incarichi conferiti a tempo parziale su più enti

Art. 8

Decorrenza

Art. 1
Natura degli incarichi

1. La presente disciplina regola il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (di seguito: EQ), ai sensi dell'articolo 16 e segg. del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, quali ruoli funzionali che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del CCNL 2019-2021, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo del Comune di Irma, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo CCNL.

Art. 2
Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di CCNL e secondo quanto previsto dalla presente disciplina. In particolare:
 - a) sono conferiti con atto scritto e motivato;
 - b) hanno durata non superiore a tre anni e sono rinnovabili.
2. Gli incarichi attribuiscono le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, gli stessi possono essere affidati a personale in organico del Comune a tempo indeterminato o a personale acquisito dall'esterno, inquadrato nell'Area propria dell'incarico di EQ.
3. Per il conferimento degli incarichi il Comune di Irma tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale interessato. La definizione dei relativi criteri avviene nel rispetto dei vigenti moduli di relazione sindacale (articolo 5, comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022).

Art. 3
Revoca degli incarichi

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale.

2. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, sono acquisite in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico ai sensi del comma 1.
3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato, e il dipendente resta inquadrato nel profilo e nell'Area di appartenenza.

Art. 4 **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
 - a) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter del CCNL 16 novembre 2022;
 - b) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del CCNL 14 settembre 2000;
 - c) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
 - d) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. I riferimenti normativi di cui al comma 2 sono automaticamente adeguati a successive norme di legge o di CCNL che ne modifichino o integrino i contenuti.

Art. 5
Retribuzione di posizione

1. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione di Elevata Qualificazione operata ai sensi del comma 2.

in alternativa al periodo precedente, laddove il Comune non possa far affidamento su personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione:

1. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa operata ai sensi del comma 2.

2. La graduazione di cui al comma 1 è svolta, nel rispetto dei vigenti moduli di relazione sindacale (articolo 5, comma 3, lett. e) del CCNL 16 novembre 2022), sulla base dei criteri e delle regole di cui all'allegato "A" alla presente disciplina, tenendo conto della complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di Elevata Qualificazione.

3. La Giunta Comunale definisce l'importo massimo di retribuzione di posizione riconoscibile nell'Ente, nel rispetto dell'importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo e in considerazione delle disponibilità effettive per la corresponsione al personale del salario accessorio.

8. La graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione è adottata dalla Giunta Comunale, previa istruttoria propositiva dell'OIV/Nucleo di Valutazione.

Art. 6
Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lett. v) del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, i criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti dalla Metodologia di valutazione del Comune di Irma.

4. La valutazione dei risultati dei titolari degli incarichi di EQ è predisposta dall’OIV/Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario Comunale, e recepita in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7

Incarichi conferiti a tempo parziale su più enti

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 5 e ss., del CCNL del 16 novembre 2022, nelle ipotesi di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione a personale acquisito in convenzione a tempo parziale da altro Ente, ovvero a personale del Comune ceduto in convenzione a tempo parziale ad altro Ente o presso servizi in convenzione, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- a) l’Ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; i relativi valori sono rideterminati, con apposita graduazione, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e della contestuale conservazione, in capo all’interessato, dell’intera responsabilità gestionale del ruolo ricoperto;
 - b) l’Ente presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dallo stesso stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e della contestuale conservazione, in capo all’interessato, dell’intera responsabilità gestionale del ruolo ricoperto;
 - c) al fine di compensare la maggiore gravità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’Ente utilizzatore può altresì corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 5, comma 1 del presente Regolamento. Per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’Ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione.
2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, e s.m.i., il Comune di Irma, legittimato a servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di Elevata Qualificazione. La relativa retribuzione di posizione e di risultato è determinata tenendo conto dei limiti orari propri di tali incarichi.

4. Per gli incarichi di cui al presente articolo trovano applicazione, in materia di conferimento, revoca e durata degli stessi, le regole generali disposte dal presente Regolamento.

Art. 8
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione, e trova applicazione per tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione conferiti successivamente alla data anzidetta.